ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CAMPOLONGO MAGGIORE E CAMPAGNA LUPIA
Via ROMA, 47 30010 Campolongo Maggiore (VE)
Tel: 0495848146 - Fax: 0499744126
Cod. Mecc.: VEIC80800A - C.F.: 82011520275 – CUF: UF5AM0
e-mail: veic80800a@istruzione.it - P.E.C.: veic80800a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO TRATTAMENTO FOTO E FILMATI

(ALLEGATO 19)

PREMESSA DI CARATTERE NORMATIVO

Il presente Regolamento in materia di protezione dei dati personali, nello specifico audio foto e video è uno strumento che si rifà, nella sua di applicazione ai principi del Regolamento EU 2016/670 .

Dal 25 maggio 2018 ha trovato diretta applicazione, sul territorio nazionale, il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016.

Il Regolamento disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati. Esso abroga la precedente Direttiva 95/46/CE.

In data 19/09/2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

È necessario pertanto, visto le necessità didattiche educative, come Istituto, dotarsi sin da ora di un apposito "Regolamento" che disciplini l'utilizzo di foto audio e video.

Il presente Regolamento d'Istituto si rifà ai principi basilari già enunciati nel Regolamento Privacy d'Istituto.

Il presente Regolamento è sottoposto ad aggiornamento periodico, in linea con le novità normative, giurisprudenziali e con le pronunce del Garante per la protezione dei dati personali.

PREMESSA DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Un' attenta disamina della normativa vigente in materia di privacy ha fatto emergere una necessità imprescindibile di cambiamento della mentalità che porti alla piena tutela della stessa, da considerare non solo come un oneroso rispetto di adempimenti burocratici, ma, soprattutto, come garanzia, per il cittadino-utente che si rivolge all'Istituto, di una completa riservatezza sotto il profilo sostanziale.

Il diritto alla privacy costituisce, anche secondo il Legislatore Europeo, un vero e proprio diritto inviolabile dell'essere umano, che non si limita alla tutela della riservatezza o alla protezione dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti e

delle libertà fondamentali nonché dignità del singolo individuo. Per questi motivi, la "cultura della privacy" necessita di divenire un vero e proprio elemento cardine dell'organizzazione di questo Istituto. A tale scopo è necessario che L'Istituto per mezzo del proprio personale si adoperi affinché possa crescere e rafforzarsi una maggiore consapevolezza in materia e ciò, non solo con una conoscenza minima dei principi fondamentali che stanno alla base della vigente normativa nel trattamento dei dati, ma anche ponendo in essere tutti gli adempimenti di carattere tecnico ed organizzativo per contribuire concretamente al miglioramento della qualità del rapporto con l'utenza.

Si sottolinea come il principio cardine della "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese), introdotto dal nuovo Regolamento UE, imponga al Titolare del trattamento dei dati l'obbligo di attuare delle politiche adeguate in materia di protezione dei dati, con l'adozione di misure tecniche ed organizzative, anche certificate, che siano concretamente e sempre dimostrabili, oltre che conformi alle disposizioni europee (principio della "conformità" o compliance nell'accezione inglese); ciò anche attraverso dei comportamenti proattivi, atti a dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento.

La normativa vigente lascia al Titolare ampia autonomia decisionale in merito alle modalità, alle garanzie e ai limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel Regolamento.

Pertanto questo Istituto si sta impegnando, a far propri i dettami del Legislatore europeo relativi all'accountability ed alla

compliance. anche attraverso la predisposizione di questo documento.

L'innovazione tecnologica e l'uso delle moderne tecnologie info-telematiche ha un profondo impatto nei processi formativi adottati dalle scuole che possono oggi avvalersi di strumenti quali il registro elettronico, piattaforme cloud con sistemi di messaggistica e social media o i siti web.
Questi strumenti dalle grandi potenzialità stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere e di lavorare ma possono, se usati in modo improprio, costituire una

minaccia ai principi di civiltà e rispetto, come la riservatezza e la dignità della persona, che le scuole devono sempre garantire. La vigilanza su tali principi è poi ancora più importante nel contesto scolastico in cui gli alunni sono di norma minorenni e come tali sono riconosciuti dalla normativa vigente come meritevoli di una tutela rafforzata. Il presente documento vuole quindi fornire ai docenti delle linee guida per il trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni o altre persone facilmente identificabili. Si precisa che il Garante non si è mai espresso esplicitamente relativamente alla pubblicazione di foto e filmati da parte delle istituzioni scolastiche per cui le disposizioni adottate nel presente documento derivano dall'interpretazione della normativa vigente e da un bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco.

1. Immagini e voce come dati personali

In via preliminare va precisato che le immagini e la voce sono informazioni che permettono l'identificazione diretta della persona interessata e sono pertanto da considerare "dati personali" a tutti gli effetti. I trattamenti di tali informazioni sono quindi soggetti alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy) che stabilisce la necessità di individuare una base legale per il trattamento oltre l'obbligo di fornire le informative agli interessati e, se è il caso, dell'acquisizione del consenso.

2. Base legittimante il trattamento di foto e filmati

Secondo quanto disposto **dall'art. 2-ter comma1 e comma 3 del codice della privacy Regolamento Privacy EU 2016/679,** la diffusione di dati personali da parte di una pubblica amministrazione può avvenire per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e sempre **in presenza di una norma di legge o regolamento o da atti amministrativi generali**.

Il **considerando 43 del GDPR** stabilisce invece che è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica

3. Finalità istituzionale del trattamento

Secondo tale approccio la scuola può acquisire e trattare foto ed immagini, anche degli studenti, nello svolgimento delle attività istituzionali senza che sia necessario chiedere il consenso degli interessati. È questo il caso, ad esempio, del docente che lavora con la classe alla elaborazione di foto e video nello svolgimento dell'ordinaria attività didattica o all'interno di uno specifico progetto. In questo caso il trattamento delle immagini è infatti strumentale al perseguimento di una attività formativa per la quale non è necessario richiedere il consenso.

Nel caso di comunicazione o diffusione di foto o filmati degli alunni, tramite sito web istituzionale o canali social come Facebook o Instagram si dovranno rispettare i principi di proporzionalità e di minimizzazione che impongono di farsi, prima del trattamento, le seguenti domande:

1. Il trattamento è **funzionale** al raggiungimento di una finalità istituzionale? (la pubblicazione è citata nel PTOF come modo di documentare, ad esempio, uno specifico progetto didattico/formativo?)
2. Quel trattamento è l'**unico modo** per raggiungere la finalità perseguita? (non è possibile documentare diversamente l'attività svolta senza la diffusione di foto ritraenti gli alunni?)
3. Il trattamento è **proporzionato** rispetto alla finalità perseguita? (i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il

raggiungimento dello scopo?)

4. Sono state adottare delle **cautele particolari** nel trattamento dei dati personali, tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato (ad esempio riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani, o pixellando i volti, ecc.) senza che ciò impedisca di raggiungere la finalità perseguita?

In particolare prima della comunicazione o della diffusione di materiale video-fotografico se il docente ponendosi tali domande e solo se è in grado di rispondere affermativamente a tutte e quattro è possibile procedere alla richiesta di pubblicazione che avverrà tramite il responsabile del sito web

5. Pubblicazioni consentite

La valutazione dei principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione indicati al punto precedente non può essere fatta dal singolo docente ma spetta al dirigente scolastico che, rappresentate legale dell'Istituto Comprensivo che è a sua volta titolare dei dati.
Nel PTOF sono quindi state indicate in modo esplicito quali sono le pubblicazioni di foto e filmati ritraenti alunni che possono essere operate nel sito web e che qui ricordiamo a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Recite/Saggi/Attività relative a progetti didattici/Open day/….

È il caso di evidenziare che nella sua valutazione la scuola non si è limitata a considerare se l'attività ritratta in foto o video è istituzionale ma è andata ad accertare che la pubblicazione del materiale sia effettivamente necessaria per conseguire tale finalità. Ad esempio benché le gite di istruzione siano attività istituzionali con evidenti scopi formativi, l'istituto ha ritenuto che tali finalità siano perseguibili anche senza la pubblicazione delle foto e dei video ripresi in tale occasione.
A maggiore tutela degli interessati si valuterà di volta in volta, consultando il Responsabile trattamento dati, l'opportunità di chiedere comunque il consenso degli interessati o dei detentori della responsabilità genitoriale.

6. Finalità del trattamento

A seconda del progetto e delle attività svolte le finalità perseguite dall'istituto nel trattamento di foto e video ritraenti gli alunni potranno essere:

- Pubblicizzare le attività dell'Istituto anche con lo scopo di informare l'utenza e di favorire l'orientamento in ingresso ed in itinere
- Stimolare negli allievi le competenze digitali (riprese video, gestione delle immagini, montaggio di video, audio e foto) ma anche la scrittura creativa, la capacità di osservazione e la rappresentazione della realtà
- Trasmettere ai ragazzi la capacità di parlare in pubblico e di strutturare l'autostima apparendo in video non solo come "immagini" ma come vettori di contenuti significativi
- Stimolare il cooperative learning
- Diffondere una cultura digitale che coinvolga sia i docenti che gli studenti.

7. Accorgimenti da adottare

Per garantire il rispetto del principio di proporzionalità le foto e le riprese video, se destinate alla diffusione, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- Riprese di piccoli gruppi e dell'intera classe
- Non devono essere presenti primi piani
- Gli studenti devono essere ripresi sempre in atteggiamenti positivi o costruttivi Tali accorgimenti potranno essere evitati quando le riprese in primo

piano e di soggetti specifici si rendono effettivamente necessarie (come ad esempio in occasione di saggi o di recite).

8. Ulteriori cautele

Nei casi non rientranti fra quelli previsti al punto 5 ed autorizzati, nella pubblicazione di foto e video si dovranno adottare ulteriori accorgimenti che impediscano il riconoscimento degli alunni, quali:

- Inquadrature che non riprendono i volti
- Adozione di tecniche di sfocatura e di effetto pixel che rendono irriconoscibili i volti

9. Comunicazione di foto e filmati

Considerata la rilevanza che ha la diffusione di dati personali si sono poste le stringenti regole per la pubblicazione di foto e filmati sul sito web riportate più sopra. Meno critica è invece la comunicazione di foto/video che comporta il dare conoscenza dei dati ad uno o più soggetti determinati o a una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata. Il nostro istituto consente quindi lo scambio di foto e filmati attinenti all'attività istituzionale della scuola, mediante la piattaforma cloud d'Istituto con modalità che saranno specificate e a seconda del caso.

Di volta in volta la scuola valuterà la necessità di acquisire il consenso di coloro che compaiono nel materiale video-fotografico. In questo caso non sarà necessario adottare le cautele già stabilite ai punti 7 e 8 per la diffusione nel sito web ed i volti delle persone ritratte potranno essere identificabili.

10. Utilizzo del materiale da parte di studenti e genitori

Gli alunni o i loro genitori potranno scaricare il materiale video-fotografico messo a disposizione dalla scuola come illustrato al punto 9 per un uso esclusivamente familiare o amicale. Non è invece consentita la diffusione delle medesime immagini su Internet e sui social network in assenza del consenso esplicito di coloro che sono ritratti nel materiale video-fotografico (o degli esercenti la responsabilità genitoriale). La responsabilità della diffusione in violazione della normativa vigente non sarà in alcun modo imputabile alla scuola che ha messo a disposizione il materiale ma piuttosto a coloro che hanno fatto la diffusione indebita.

11. Informativa

Gli interessati devono sempre essere informati sui trattamenti dei propri dati personali operati dal titolare. A questo scopo è già stata fornita ad alunni e famiglie l'informativa privacy generica di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR per i trattamenti operati dall'istituzione scolastica. Ulteriore informativa alle famiglie è stata prodotto per i trattamenti di foto e video ritraenti gli alunni.

12. Consenso

Come detto al punto 2 la base legale per il trattamento di dati personali da parte di una pubblica amministrazione è costituita, di norma, dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e non dal consenso dell'interessato. In ogni caso la scuola dovrà sempre garantire il rispetto dei principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione a tutela dei diritti degli interessati.

In considerazione della delicatezza riconosciuta al trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni la scuola valuterà di volta in volta la necessità di richiedere il consenso al trattamento all'alunno ultraquattordicenne o agli esercenti la

responsabilità genitoriale.

13. TV o testate giornalistiche

Nel caso in cui ad operare le riprese sono TV o testate giornalistiche spetterà a queste, quali autonomi titolari del trattamento, a dover produrre apposita informativa e raccogliere il consenso alla pubblicazione degli interessati. In questo caso la scuola può agevolare la comunicazione fra le parti ma non ha un ruolo nei trattamenti operati.

14. Fotografie dei genitori durante eventi scolastici

L'effettuazione di video o fotografie da parte dei genitori in occasione di gite, recite e saggi scolastici è consentita considerato che la raccolta avviene per fini personali ed è destinata ad un ambito familiare o amicale. Non è invece consentito dalle attuali disposizioni di legge la pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network da parte dei genitori. In caso di diffusione di immagini è infatti necessario acquisire il consenso di coloro che sono ritratti (o degli esercenti la potestà genitoriale se questi sono minori). La responsabilità di eventuali comportamenti in violazione della normativa sulla privacy è ad esclusivo carico di coloro che tali comportamenti mettono in atto e non può coinvolgere in alcun modo l'istituto scolastico.

15. Foto ricordo di classe

Dietro richiesta dei genitori rappresentanti di classe la scuola potrà ammettere l'ingresso di un fotografo, genitore o professionista incaricato dai genitori, per l'effettuazione di foto ricordo ritraenti gli alunni. Nel modulo di richiesta predisposto dalla scuola (qui allegato) sono evidenziate le finalità puramente personali e familiari delle foto e l'impegno dei genitori ad un uso responsabile delle stesse e l'indicazione che qualsiasi uso non legittimo sarà ad essi esclusivamente ascrivibile, senza alcuna responsabilità della scuola. Nella richiesta deve anche essere specificato che saranno ritratti in foto solo gli alunni i cui genitori hanno prestato il loro consenso.

La scuola rilascia un'autorizzazione all'ingresso del fotografo per svolgere le attività richieste dai genitori ma la scuola non opererà alcun trattamento di dati personali e come tale non potrà avere alcuna responsabilità sui trattamenti che verranno effettuati da fotografo e genitori.

ALLEGATO

Al Dirigente
Scolastica dell'Istituto
Comprensivo di
Campolongo Maggiore e
Campagna Lupia

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INGRESSO FOTOGRAFO

_ | _ Il sottoscritt_____in qualità di rappresentante dei genitori degli alunni della/e Sezione/i-Classe/i_____della scuola _____

CHIEDE

a nome dei genitori, l'autorizzazione a far entrare nella scuola il fotografo, Sig./Sig.ra _____, nato/a a_____(____) il_____, cod. fiscale_____, residente a_____ (____) in Via_____per poter effettuare la foto ricordo della classe/sezione, nei giorni e negli orari concordati con i docenti di classe, come da dettaglio che segue:

Data_____ dalle ore_____classe _____

Data_____ dalle ore_____classe _____

Consapevole che il Regolamento UE 679/2016 ed il D. Lgs 196/2003 prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e quindi dell'immagine, precisa che le foto sono destinate a finalità puramente personali e familiari e ritrarranno esclusivamente gli alunni i cui genitori hanno prestato il loro consenso. I genitori che riceveranno copia delle foto si impegnano ad un uso responsabile delle stesse, consapevoli che qualsiasi uso non legittimo delle stesse sarà a loro esclusivamente ascrivibile, senza alcuna responsabilità della scuola.

Il Fotografo opererà in modo da non recare disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche e in conformità ai principi di correttezza e di tutela della riservatezza.

Distinti saluti

FIRMA

_____

Spazio riservato alla segreteria/Direzione della scuola

In merito alla richiesta, verificata la fattibilità, con la presente la richiesta della foto per la/e classe/i

☐ _____

si autorizza ☐ **non si** autorizza

Il Dirigente Scolastico

AUTORIZZAZIONE FOTO RICORDO

ELENCO ALUNNI CLASSE/SEZ. _____a.s. _____

Fotografo: _____DATA _____

N.	Cognome e Nome ALUNNI	SI/NO	AUTORIZZAZIONE scatto (NOME, COGNOME E FIRMA GENITORE)	DICHIARA concordanza parere con altro titolare di responsabilità genitoriale (artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile) (FIRMA GENITORE)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

N.B. Nella colonna relativa all'autorizzazione il firmatario dovrà riportare a stampatello nome e cognome oltre alla firma autografa. Nell'ultima colonna la firma è atta a dimostrare che il sottoscrittore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.